

## **LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 19**

### **Istituzione del Registro unico dei controlli (Ruc) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali e semplificazione degli interventi amministrativi in agricoltura**

La presente legge ha come finalità la semplificazione e razionalizzazione delle attività di ispezione, vigilanza e verifica in loco sulle imprese del settore agricolo ed agroalimentare.

La legge è composta da 14 articoli, divisi in tre titoli.

Nei primi 10 articoli si parla dell'istituzione del Registro unico dei controlli. I controlli e le loro modalità di effettuazione, rappresentano, infatti, al momento, uno dei punti critici per le imprese agricole e per la Pubblica Amministrazione, in quanto essi si incentrano su diversi aspetti delle attività di impresa, sono effettuati da soggetti diversi, con procedure non sempre omogenee, comportando quindi per l'imprenditore un costo in termini di burocrazia amministrativa.

La legge in oggetto prevede pertanto l'istituzione del Registro Unico dei Controlli e la creazione di un archivio informatizzato in cui, con riferimento a ciascuna impresa del settore agricolo ed agroalimentare, sono inseriti l'elenco dei controlli effettuati, l'amministrazione, la data e la tipologia di controllo e i relativi esiti. Nell'archivio verranno inserite anche le visite in azienda già programmate, al fine di permettere alle diverse amministrazioni di concertare l'effettuazione di sopralluoghi congiunti. Le amministrazioni coinvolte nel progetto (Regione, Agrea, Province, Comunità Montane, Unione dei Comuni, servizi veterinari Usl e Arpa), in relazione alle attività di controllo effettuate, saranno chiamate ad implementare direttamente l'archivio informatizzato e potranno utilizzare per i procedimenti di competenza le risultanze dei controlli riportate nel Registro. Al contempo l'impresa, consultando direttamente il Registro, potrà avere conoscenza delle visite di controllo in azienda programmate dalle diverse amministrazioni, compatibilmente con le tempistiche e con le modalità previste dai procedimenti amministrativi che richiedono le visite stesse.

Ulteriore obiettivo della proposta, risultante all'art.11, è l'avvio di un processo di snellimento di alcuni procedimenti amministrativi di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, connesso all'applicazione

dell'istituto del silenzio-assenso, mediante delega di attività istruttorie documentali ai centri autorizzati di assistenza agricola, oppure, nei casi individuati dalla Giunta, alle organizzazioni professionali agricole. Tale scelta intende alleggerire le amministrazioni pubbliche di alcuni adempimenti, favorendo una specializzazione dell'ente nel ruolo di certificatore-controllore.

L'art. 13, inoltre, risolve il problema del trasporto dei rifiuti speciali derivanti dall'attività agricola, prevedendo che i concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani siano autorizzati ad avvalersi delle organizzazioni professionali e dei Consorzi fitosanitari provinciali per gli adempimenti relativi.

L'art. 14, infine, disciplina il periodo transitorio disponendo che non superi i 18 mesi.